

Parte Speciale 5

I REATI AMBIENTALI



STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Natura della modifica	
0	Prima stesura	
1	Aggiornamento	
2	Aggiornamento	
3	Aggiornamento	
APPROVAZIONE		
Rev.		Data
0	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	...
1	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	02/02/2017
2	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	06/11/2018
3	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	22/07/2020

Di seguito si provvede a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p><u>NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI</u> Art. 256 D. Lgs. 152/2006: attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. Le condotte previste da tale articolo e rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti: - comma 1, lett a) e b): chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), 210 (abrogato dall'art. 39 D. Lgs. 205/2010), 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione), 212 (albo nazionale gestori ambientali), 214 (determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), 215 (auto smaltimento) e 216 (operazioni di</p>	<p>Al di fuori delle ipotesi in cui la società svolga le predette attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, assume rilievo anche l'eventuale concorso nel reato della società detentore dei rifiuti, qualora non abbia adottato tutte le cautele necessarie e svolto i relativi controlli per evitare di contribuire alla realizzazione dell'illecito da parte del soggetto successivo nel percorso dei rifiuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dei commi 1, lett a) e 6, primo periodo è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per la violazione dei commi 1, lett b), 3, primo periodo, e 5 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Per la violazione del comma 3, secondo periodo è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. ▪ Per la violazione del comma 4, che rinvia alle condotte di cui ai commi 1 e 3, le pene sono ridotte alla metà.

<p>recupero), sia nell'ipotesi di rifiuti non pericolosi che pericolosi.</p> <p>- comma 3, primo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata;</p> <p>- comma 3, secondo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;</p> <p>- comma 4: per effetto del rinvio ai commi 1, 2 e 3 deve ritenersi che le condotte sanzionate consistano nelle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (comma 1), nonché di realizzazione ovvero di gestione di discarica (comma 3) con inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>- comma 5: chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti;</p> <p>- comma 6, primo periodo: chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett b).</p>		
<p>Art. 257 D. Lgs. 152/2006: bonifica dei siti. Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01</p>	<p>Tali condotte si integrano qualora venga cagionato, da parte di chiunque,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per la violazione del comma 2, è prevista la

sono quelle previste dai commi 1 e 2.	l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, a meno che non si provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. E' punita altresì la mancata effettuazione della comunicazione di cui al predetto art. 242. (comma 1).La pena è aumentata nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2).	sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
<p>Art. 258 D. Lgs. 152/2006: violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.</p> <p>Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 4, secondo periodo, che si integra qualora colui che predispose un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>La differenza rispetto al successivo art. 260 bis consiste nel fatto che l'art. 258 fa riferimento ai soggetti che non hanno aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).</p>	Tale condotta si concretizza qualora la Società fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
<p>Art. 259 D. Lgs. 152/2006: traffico illecito di rifiuti.</p> <p>La condotta rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 è quella prevista al comma</p>	Viene quindi punita l'effettuazione, da parte di chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. n. 259	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.	in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), o di rifiuti pericolosi.	
<p>Art. 452 quaterdecies c.p.: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Si tratta dell'ipotesi delittuosa che trova integrazione qualora chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (I comma). E' previsto un aumento di pena qualora i rifiuti siano ad alta radioattività (II comma).</p>	Si tratta dell'ipotesi delittuosa che trova integrazione qualora chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (1 comma). E' previsto un aumento di pena qualora i rifiuti siano ad alta radioattività (2 comma).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote. ▪ Per la violazione del comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. ▪ Trovano altresì applicazione le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. ▪ Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 ex D.Lgs. 152/06 (da leggersi come art. 452 quaterdecies c.p.) si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
<p>Art. 260 bis D. lgs. 152/2006: sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Le condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo.</p>	Vengono quindi punite le condotte: <ul style="list-style-type: none"> - di colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (6 comma). - del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Per la violazione del comma 8, secondo periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

	<p>identifica le caratteristiche dei rifiuti, [...] (comma 7, secondo periodo).</p> <ul style="list-style-type: none"> - di colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, terzo periodo). - del trasportatore che accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata. <p>La pena è aumentata fino ad un terzo in caso di rifiuti pericolosi (8 comma, secondo periodo).</p>	
<p><u>NORME IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE DEGLI SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI</u></p> <p>Art. 137 D.Lgs. 152/2006: sanzioni penali. Le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13: "Quando le condotte di cui al comma I (effettuazione da parte di chiunque di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continuazione ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata [...] riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A</p>	<p>A titolo esemplificativo, viene punita la condotta di colui che effettua scarichi idrici industriali sul suolo o sul sottosuolo o in mancanza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta o revocata etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11 è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (ossia a titolo esemplificativo: cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio, piombo, rame, zinco, pesticidi ecc.), la pena è dell'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 10.000. (comma 2).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, (scarichi in reti fognarie) e 108, comma 4 (scarichi di sostanze pericolose), è punito con l'arresto fino a due anni (comma 3).
omissis3

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 (esempio: rame, piombo, nichel, zinco, pesticidi ecc.), nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 del predetto Allegato 5, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 è punito con l'arresto fino a due anni

<p>e con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000(5 comma, primo periodo). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (esempio cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio ecc.)del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000 (5 comma, secondo periodo). omissis chiunque non osservi di divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), è punito con l'arresto sino a tre anni (11 comma). omissis Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente (13 comma)".</p>		
<u>NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE</u>		<ul style="list-style-type: none">▪ Per la violazione di tale reato, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

<p><u>EMISSIONI IN ATMOSFERA</u> Art. 279 D. Lgs. 152/2006: sanzioni. Tale fattispecie è rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 limitatamente al comma 5, ossia se, nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori limite di emissione determina di cui al comma 2, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (V comma).</p>		
<p><u>MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE</u> Art. 3 Legge 549/1993: cessazione e riduzione dell'impiego di sostanza lesive. La condotta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 è quella prevista dal comma 6.</p>	<p>Tale fattispecie punisce chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (ossia inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanza lesive, indicate nelle Tabelle A-B (quali a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio ecc.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
<p><u>NORME PREVISTE DAL CODICE PENALE - DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE</u> Art. 452 bis c.p.: inquinamento ambientale È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per il reato di cui all'art. 452 bis c.p. è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote. ▪ Per il reato di cui all'art. 452 quater è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. ▪ Per il reato di cui all'art. 452 quinquies è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote ▪ Per il reato di cui all'art. 452 sexies c.p. è prevista la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

<p>agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p> <p>Art. 452 quater c.p.: disastro ambientale Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per i delitti associativi aggravati di cui all'art. 452 octies è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote. ▪ Per il reato di cui all'art. 727 bis c.p. è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per il reato di cui all'art. 733 bis c.p. è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Nel caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater c.p. oltre alle sanzioni pecuniarie si applicano anche le sanzioni interdittive, per un periodo non superiore ad un anno nel caso di violazione dell'art. 452 bis c.p.
--	--	---

Art. 452 quinquies c.p.: delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 452 sexies c.p.: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452 octies c.p.: circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo

<p>scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p> <p>Art. 727 bis c.p.: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.</p> <p>Art. 733 bis c.p.: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.</p>		
<p><u>NORME SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE</u></p> <p>Art. 1 Legge 150/1992, I - II comma</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dell'art. 1 L. 150/92, I comma 1 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per la violazione dell'art. 1 L. 150/92, I

<p>Art. 2 Legge 150/1992 Art. 3 bis Legge 150/1992 Art. 6 Legge 150/1992</p>		<p>comma 1 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazioni dell'art. 2 L. 150/92 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per la violazione dell'art. 3 bis L. 150/92 è prevista la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote. ▪ Per tale violazione dell'art.6 L. 150/92 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
<p><u>MISURE RELATIVE ALL'INQUINAMENTO DELLE NAVI</u> Art. 8 D.Lgs. 202/2007: inquinamento doloso Art. 9 D.lgs. 202/2007: inquinamento colposo</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dell'art. 9, comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per la violazione degli artt. 8, comma 1 e 9, comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Per la violazione dell'art. 8, comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. ▪ Nelle ultime due ipotesi trovano applicazione le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. ▪ E' infine prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D.Lgs. 152/06 ed all'art. 8 del D.Lgs. 202/07.

ATTIVITA'/PROCESSO A RISCHIO	PRINCIPALI FUNZIONI/SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO
<p>GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione dei soggetti responsabili in materia ambientale ▪ Organizzazione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti aziendali, sia pericolosi che non pericolosi, compresi i rifiuti derivanti da impianti o cantieri ▪ Gestione depositi temporanei di rifiuti ▪ Gestione autorizzazioni ambientali ▪ Gestione, compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari ▪ Gestione SISTRI ▪ Gestione e verifica della validità delle autorizzazioni dei trasportatori e/o destinatari del rifiuto ▪ Gestione delle attività di laboratorio e dei relativi rifiuti ▪ Gestione delle emergenze in caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose ▪ Gestione e verifica delle attività di bonifica conseguente ad un evento di inquinamento <p>GESTIONE SCARICHI IDRICI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione dei soggetti responsabili in materia ambientale ▪ Verifica e gestione delle autorizzazioni degli scarichi idrici <p>GESTIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione dei soggetti responsabili in materia ambientale ▪ Gestione delle autorizzazioni in materia di emissioni ▪ Verifica del rispetto dei limiti di emissioni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratore Delegato ▪ CdA <p>Funzioni centrali di governo e di gestione fornite in service da EPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ HSE, Asset Management & Permitting ▪ Procurement ▪ Legal & Corporate AFFAIRS ▪ Power Plants Operation <p>Centrale di Fiume Santo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Power Plant Manager ▪ Area Ambiente, AIA, Safety, Performance e Qualità ▪ Responsabile Area AIA ▪ RDD / RSGQA ▪ RSPP/RSGS ▪ Capo Sezione Esercizio ▪ Capo Sezione Manutenzione (e Vicario dell'impianto) ▪ 	<p>ALTO</p>

GESTIONE ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'AIA

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti della Società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad EP Produzione Spa (anche semplicemente "EPP"), coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

FOCUS SULLA CENTRALE DI FIUME SANTO

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, si precisa che la Centrale termoelettrica di Fiume Santo è situata nella parte nord-occidentale della Sardegna, sulla costa che si affaccia sul Golfo dell'Asinara all'estremo occidentale dell'area industriale di Porto Torres.

La Centrale si compone di due sezioni alimentate ad olio combustibile e due sezioni alimentate a carbone e biomasse.

La Centrale è autorizzata all'esercizio dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Le sostanze e i materiali usati in Centrale, oltre a carbone, olio combustibile e gasolio (per i gruppi elettrogeni di emergenza), utilizzati quali combustibili, sono: reagenti per il trattamento acque (idrossido di sodio, Acido Cloridrico, solfuro di sodio), gas tecnici (esafluoruro di zolfo, idrofluorocarburi), rispettivamente utilizzati per l'estinzione dell'arco elettrico negli interruttori di alta tensione e negli impianti di climatizzazione, Oli e Lubrificanti.

La Centrale dispone di una rete fognaria separata per trattare i diversi tipi di reflui in opportuni impianti (acque acide e alcaline, acque con olii sospesi, acque biologiche). Una volta depurati i reflui raggiungono una vasca finale munita di strumenti per il controllo in continuo della qualità e infine scaricati a mare.

I rifiuti prodotti dalla attività della Centrale vengono gestiti in regime di deposito preliminare, in forza della relativa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna ed attualmente valida in quanto inclusa nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La Centrale di Fiume Santo è certificata da enti certificatori esterni secondo lo standard ISO 14001:2004 ed EMAS.

La presente parte speciale tiene conto anche degli esiti del lavoro di verifica e assessment svolto dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Genova nel corso del 2015.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI AMBIENTE

FS ha definito un chiaro **organigramma in materia ambientale** che definisce, nell'ambito della propria organizzazione, le responsabilità, i poteri e le interrelazioni del personale chiave che gestisce, esegue e sorveglia le attività tali da avere influenza su aspetti ambientali e di sicurezza dei lavoratori.

Nell'organizzazione della Centrale, il Power Plant Manager costituisce il diretto responsabile della gestione dell'impianto.

Al Power Plant Manager rispondono direttamente il Capo Sezione Esercizio, il Capo Sezione Manutenzione, il RDD/ RSGQA, il responsabile Area AIA, il responsabile Area Safety-RSPP /RSGS, il responsabile Area Performance e Qualità ed i rispettivi collaboratori.

Per quanto riguarda la gestione ambientale e della sicurezza, le responsabilità delle principali figure coinvolte possono essere riassunte come di seguito indicato, fermo restando che specifici obblighi e responsabilità sono comunque dettagliatamente stabiliti all'interno delle procedure, istruzioni, disposizioni di servizio ecc., che, come anticipato, regolano le attività stesse.

▪ **Power Plant Manager**

Nell'ambito del "Sistema Integrato per la Gestione Ambientale della Salute e della Sicurezza", la Direzione è costituita dal Power Plant Manager. In caso di temporanea sua assenza o impedimento, lo stesso è sostituito per gli aspetti gestionali previsti dal SGIAS, dai singoli capi Sezione secondo sua specifica indicazione.

Il Power Plant Manager è inoltre responsabile di:

- definire la politica integrata per l'ambiente per la salute e per la sicurezza, nonché per la prevenzione del rischio di incidente rilevante, garantendone la sua diffusione con coerenza e leadership;
- definire obiettivi e programmi di miglioramento per ambiente salute e sicurezza, promuovendo proattività e cultura della sicurezza;
- garantire la conformità a leggi, regolamenti, politiche e standard di società promuovendo la ricerca continua della "best practice";

- approvare il “piano di formazione del personale” verificandone l’effettuazione;
- approvare i programmi di audit e gli esiti degli stessi;
- approvare l’emissione di procedure per garantire la conduzione ottimale dell’impianto ai fini ambientali e di sicurezza;
- approvare modifiche impiantistiche e/o procedurali rilevanti per il miglioramento dell’impatto ambientale delle attività e della sicurezza degli impianti;
- rendere disponibili le risorse necessarie all’attuazione del programma ambientale e della sicurezza;
- condurre e approvare il riesame periodico del SGIAS.

▪ **Responsabile Area Ambiente, AIA, Safety, Performance e Qualità**

E’ il Power Plant Manager ad interim e si avvale della collaborazione del personale dell’area.

Nella funzione di referente di tale area, oltre a quanto espressamente previsto dalla normativa vigente, ha la responsabilità di:

- garantire un efficace supporto alle sezioni operative (Esercizio e Manutenzione) per verificare l’eventuale rispondenza qualitativa di materiali/prodotti/prestazioni in acquisizione o in utilizzo e aventi impatto su aspetti ambientali o di sicurezza;
- garantire un efficace supporto alle sezioni operative, nella gestione quotidiana dell’impianto con riferimento a problematiche di ambiente salute e di sicurezza;
- gestire, anche attraverso il personale dell’area, i rapporti con gli enti interessati (ASL, ARPA, ISPRA; VVF, etc....) con riferimento a problematiche ambientali, di sicurezza ed igiene del lavoro;
- collaborare con l’area HSE per recepire strategie ed indirizzi pertinenti le aree Ambiente, Salute, Sicurezza ed Igiene sul lavoro.

▪ **Responsabile dell’Area Ambiente - RDD/RSGA**

Quale Rappresentante della Direzione (d’ora innanzi anche solo RDD), deve:

- assicurare che le prescrizioni del manuale del SGIAS, delle procedure gestionali, del Regolamento EMAS (CE) N. 1221/2009, della norma ISO 14001:2004 e dello Standard BS OHSAS 18001:2007 (oggi ISO 45001), siano messe in atto e mantenute;
- garantire informativa alla Direzione, mediante contatti diretti, rilievi documentati e rapporti di audit interno, sulla gestione del SGIAS, sul procedere degli obiettivi ambientali e di sicurezza, su problematiche e aspetti ambientali significative, sull’insorgenza di nuove esigenze;
- elaborare, aggiornare e far distribuire il manuale del SGIAS, le sue procedure gestionali e le istruzioni operative.

Il RDD deve inoltre provvedere alle seguenti azioni atte a mantenere in efficienza il sistema di gestione SGIAS:

- partecipazione sistematica alla elaborazione, emissione e distribuzione delle istruzioni operative;
- elaborazione ed aggiornamento del “Registro degli aspetti ambientali significativi e dei rischi non accettabili inerenti la sicurezza”;
- elaborazione e aggiornamento del Registro delle norme ambientali e di sicurezza (in breve anche “Registro delle norme”);
- elaborazione e aggiornamento del Registro degli obblighi ed adempimenti;

- partecipazione, alla proposizione di obiettivi ambientali e di sicurezza, dei relativi programmi e verificarne il procedere;
- elaborazione e proposizione del "Piano di formazione del personale";
- elaborazione e proposizione del "ciclo di audit";
- gestione delle comunicazioni inerenti l'ambiente e la sicurezza, interne ed esterne;
- inoltre, al fine di avere un quadro riepilogativo delle responsabilità e dei compiti necessari al funzionamento del SGIAS e delle assegnazioni relative, cura l'aggiornamento della Matrice delle responsabilità.

▪ **Capo Sezione Esercizio**

Figura organizzativa che risponde direttamente al Power Plant Manager.

Nell'ambito organizzativo di Centrale, il Capo Sezione Esercizio (CSE), ha la responsabilità, tra l'altro, di:

- predisporre e verificare il rispetto di procedure operative di conduzione degli impianti, in relazione a prescrizioni ambientali e di sicurezza;
- predisporre l'esecuzione di controlli periodici sull'efficienza e sullo stato di sicurezza del macchinario;
- raccogliere e gestire eventuali segnalazioni rilevate dal personale in turno predisponendo le eventuali azioni correttive;
- segnalare tempestivamente al Power Plant Manager, eventuali limitazioni di conduzione dell'impianto, derivanti dalla necessità di rispettare prescrizioni ambientali o di sicurezza;
- operare e collaborare, promovendo analisi e azioni al fine di ottimizzare la disponibilità degli impianti e l'economicità di gestione;
- trasferire al personale preposto, le conoscenze aggiornate in materia di ambiente, salute e sicurezza, anche mediante idonee azioni formative e informative;
- analizzare e proporre eventuali modifiche impiantistiche e/o procedurali riguardanti il rispetto delle prescrizioni ambientali, il miglioramento degli aspetti ambientali significativi, il miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro;
- elaborare e controllare i dati di esercizio (indisponibilità, consumo specifico, emissioni, consumi materie prime,...etc.);
- coordinare il personale del Laboratorio Controlli Chimici e Ambientali, laddove questo sia presente in Centrale, per garantire assistenza su problematiche chimiche e ambientali nella conduzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

▪ **Capo Sezione Manutenzione**

Figura organizzativa che risponde direttamente al Power Plant Manager.

Nell'ambito organizzativo di Centrale, il Capo Sezione Manutenzione (d'ora in poi anche solo CSM), ha la responsabilità, tra l'altro, di:

- predisporre e verificare il rispetto di procedure operative di gestione delle attività di manutenzione e logistica, in relazione a prescrizioni ambientali e di sicurezza;
- predisporre e verificare idonei programmi di manutenzione di macchine, apparecchiature e strumentazione con l'obiettivo di garantire un

elevato standard di efficienza impiantistica e di sicurezza.

- eseguire le attività di manutenzione, siano esse di modifica che a carattere accidentale o preventivo, specialmente se derivanti da prescrizioni, da obblighi di legge o da problematiche urgenti che possono riflettersi su ambiente o sicurezza;
- trasferire al personale preposto le conoscenze aggiornate in materia di ambiente, salute e sicurezza anche mediante idonee azioni formative e informative;
- analizzare e proporre eventuali modifiche impiantistiche e/o procedurali riguardanti il miglioramento di aspetti ambientali e di sicurezza significativi;
- coordinare la gestione delle seguenti attività di sezione: (i) pianificazione della manutenzione; (ii) mantenimento archivio tecnico; (iii) logistica e riordino di merci e ricambi; (iv) gestione dei rifiuti; (v) ciclo passivo di contratti con terzi;
- pianificare, gestire, e coordinare l'esecuzione delle attività svolte da Terzi nell'ambito di specifici contratti di servizio.

Oltre a tali figure, si precisa che vi sono anche alcune funzioni centrali di governo e di gestione (che ad oggi sono fornite in service da EPP) coinvolte nei processi rilevanti sotto il profilo ambientale, tra le quali:

- **Legal & Corporate Affairs che** svolgono, a seconda delle competenze, attività di supporto alla Centrale in materia HSE per quanto riguarda:
 - le procedure di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - le comunicazioni periodiche (es. previste da Piano di Monitoraggio e Controllo), occasionali (es. superamento limiti) e straordinarie (es. incidenti ambientali rilevanti) alle autorità di controllo preposte;
- **HSE, Asset Management & Permitting** che svolge attività di supporto alla Centrale in materia HSE per quanto riguarda:
 - informazione sulle norme della legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con note sui riflessi della normativa sul sito e indicazioni riguardanti gli obblighi ed adempimenti;
 - attività di formazione, informazione e supporto in senso generale in merito alle tematiche ambientali e di salute e sicurezza previste dai programmi specifici;
 - attività di audit;
- **Procurement** che svolge attività di supporto alla Centrale per quanto riguarda le attività di valutazione dei fornitori e di acquisto, ed in particolare:
 - qualifica, anche dal punto di vista dei requisiti di sicurezza e ambiente, i fornitori e in particolare le ditte esecutrici di attività in centrale in tutte le fasi di valutazione iniziale, monitoraggio e gestione dei feedback al termine delle attività;
 - riceve le richieste di acquisto e gestisce tutta la contrattazione per l'acquisto di servizi e materiali.

- **Power Plants Operation** che coordinandosi con il Power Plant Manager e con il supporto della direzione HSE, Asset Management & Performances, supervisiona e assicura la corretta gestione delle attività di esercizio e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'impianto.

IL SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA (SGIAS)

La Società ha implementato un Sistema di Gestione Integrato per l'Ambiente, la Salute e la Sicurezza (d'ora innanzi, per brevità, semplicemente SGIAS) conforme alla norma ISO 14001 e al Regolamento Comunitario "sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di eco-gestione e audit" (EMAS) per quanto attiene alla gestione ambientale, nonché, conforme alla norma OHSAS 18001 (oggi ISO 45001), per la salute e la sicurezza.

Si precisa che il Sistema di Gestione adottato è integrato anche in conformità alla normativa a prevenzione del Rischio di Incidente Rilevante (c.d. Seveso).

Il SGIAS, permette di pianificare le azioni necessarie per assicurare una corretta gestione della salute, della sicurezza e dell'ambiente nelle varie fasi dell'attività produttiva in funzione delle tipologie e caratteristiche dei rischi per la salute e sicurezza presenti nelle attività di Centrale.

In tale contesto, infatti, la Centrale stabilisce e persegue obiettivi e traguardi documentati in materia di ambiente e sicurezza tra cui, a titolo esemplificativo:

- obiettivi per ridurre l'impatto ambientale delle attività dell'Organizzazione;
- obiettivi per ridurre l'uso di risorse naturali ed i consumi energetici;
- obiettivi per ridurre l'uso di materie prime e per minimizzare il volume dei rifiuti;
- obiettivi per ridurre il rischio d'infortunio;
- obiettivi per ridurre il rischio di incidenti, anche rilevanti;
- obiettivi per il miglioramento della tempestività di intervento in situazioni di emergenze.

I suindicati obiettivi, perseguiti da ogni Centrale in materia di ambiente salute e sicurezza, sono basati sui seguenti elementi:

- risultati inerenti gli aspetti ambientali;
- valutazione dei livelli di rischio per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro della Centrale;
- prescrizioni legali e similari;
- impegno al miglioramento continuo;
- rapporti di quasi-incidente/infortuni e di incidente;
- richieste dalle parti interessate;
- rapporti di non conformità;

- azioni correttive e preventive;
- risultati degli audit ambientali e sulla sicurezza;
- opzioni tecnologiche e requisiti finanziari, operativi e commerciali;
- considerazioni sugli impatti e sui rischi risultanti da nuove attività e processi.

Per il perseguimento degli obiettivi in materia di ambiente, salute e sicurezza, e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, la Centrale implementa un programma d'azione idoneo a garantire la possibilità di:

- sviluppare programmi ambientali e della sicurezza documentati, che integrino i singoli obiettivi stabiliti ed i relativi traguardi, nei quali siano definite le responsabilità per ogni funzione ed ogni livello dell'impresa, le scadenze nonché gli strumenti con cui gli obiettivi vanno conseguiti;
- assicurare che le raccomandazioni derivanti dagli audit o dai rapporti di non conformità e di incidente o quasi-incidente/infortunio vengano prese in considerazione in maniera effettiva ed efficace nei tempi stabiliti;
- seguire lo stato di attuazione del programma e delle raccomandazioni, monitorando inizialmente il suo procedere e successivamente il mantenimento dei risultati ottenuti;
- porre continuamente attenzione al miglioramento della prestazione ambientale e della sicurezza richieste dall'organizzazione.

La Centrale, inoltre, garantisce una formazione adeguata del personale a tutti i livelli per comprendere il Sistema Integrato per la Gestione Ambientale e della Sicurezza, al fine di rendere ciascun destinatario consapevole:

- dell'importanza del rispetto della politica e degli obiettivi ambientali e di sicurezza,
- delle interazioni con l'ambiente e la sicurezza connessi alle proprie attività,
- del proprio ruolo e delle proprie attività nell'ambito del sistema e
- delle possibili conseguenze della deviazione dalle istruzioni operative approvate.

In ciascun sito è inoltre promossa, attraverso procedure specifiche, le comunicazioni fra i vari livelli e fra le diverse funzioni in merito alla gestione ambientale e della sicurezza.

Tendenzialmente, la documentazione del SGIAS si articola su quattro livelli:

1. il "Manuale del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza", che è il riferimento per quanto riguarda l'organizzazione e le funzioni del sistema e il cardine del sistema documentale;
2. le "Procedure Gestionali", che sono i documenti che descrivono i mezzi e/o i metodi per l'implementazione di quanto definito dal Manuale;
3. le "Procedure Operative", che descrivono in maniera dettagliata le varie fasi esecutive delle attività operative e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
4. i registri, i documenti di pianificazione e programmazione ed i manuali (che sono costituiti da un insieme di istruzioni articolate e complesse che trattano un argomento nella sua interezza).

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Regolamento EMAS, la Società ha dotato la Centrale di una Dichiarazione Ambientale (d'ora in poi, anche solo D. A.).

La D.A. viene redatta in una versione completa su base triennale ed include, in particolare, i seguenti elementi:

- una descrizione delle attività di Centrale;
- una valutazione dei problemi ambientali rilevanti connessi con tali attività;
- un compendio di dati sulle prestazioni ambientali, con particolare in riferimento agli aspetti ambientali significativi;
- un compendio di dati sui risultati ottenuti nel campo della sicurezza;
- altri fattori relativi all'efficienza ambientale;
- una presentazione della politica, del programma e del sistema integrato per la gestione ambientale e della sicurezza applicati alla Centrale;
- la scadenza per la presentazione della dichiarazione successiva.

Negli anni intermedi, invece, viene realizzato un aggiornamento della D. A. che comprende:

- un compendio di dati sulle prestazioni ambientali, con particolare riferimento agli aspetti ambientali significativi;
- una presentazione della politica;
- le variazioni rilevanti rispetto alla D. A. precedente.

Si precisa che tutte le autorizzazioni e la documentazione sopra citata e comunque adottata dalla Società in materia ambientale, deve intendersi integralmente richiamata e deve considerarsi parte integrante del presente Modello Organizzativo.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PREVENTIVI

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La presente parte speciale prevede l'**espreso divieto** a carico dei destinatari di :

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate (art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere comportamenti non in linea con i principi espressi nel presente Modello o nel Codice Etico;
- violare le norme di legge e le procedure interne che regolamentano le attività ed i processi che hanno profili ambientali.

E' inoltre fatto espresso **obbligo** a carico dei destinatari di:

- rispettare le leggi, regolamenti locali e nazionali, direttive comunitarie e standard aziendali in materia di Ambiente Sicurezza e Salute sul lavoro e di prevenzione del rischio di incidente rilevante;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, delle autorizzazioni e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- responsabilizzare, coinvolgere e motivare tutti coloro i quali collaborano attraverso una continua attività di formazione, addestramento e consultazione al fine di consolidare un sistema di gestione che permetta di controllare, mitigare, e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché i rischi di incidente rilevante;
- ottimizzare l'uso delle risorse naturali attraverso un impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche, delle acque e delle materie prime incentivando il riutilizzo dei rifiuti e l'utilizzo dei sottoprodotti;
- assicurare la sistematica valutazione delle prestazioni ambientali e di salute e sicurezza della Centrale mediante un costante monitoraggio dei processi finalizzato a fornire gli elementi per il continuo miglioramento delle prestazioni stesse;
- promuovere e sostenere il dialogo aperto con la popolazione e le Autorità Pubbliche locali sui temi della sicurezza e dell'ambiente, comunicando le informazioni necessarie per comprendere i pericoli connessi con le attività di Centrale e le misure attuate per prevenire gli incidenti coerentemente con gli obiettivi aziendali;
- avvalersi di fornitori, appaltatori che condividano e rispettino i principi della Società ed instaurare con loro una continua cooperazione e confronto per crescere e percorrere insieme la strada del continuo miglioramento delle performance HSE;
- garantire i flussi informativi ed un coordinamento tra i soggetti presenti presso le Centrale e le funzioni centrali di governo e di gestione.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è **obbligatorio**,

- conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - Politica di prevenzione del rischio di incidente rilevante, per l'Ambiente e per la salute e sicurezza sul lavoro;
 - Manuale Ambiente e Sicurezza;
 - Sistema di deleghe;
 - Codice Etico
 - Modello Organizzativo;
- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Centrale;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai responsabili competenti.

A sua volta, la Società, al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla tutela dell'ambiente:

- emette, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di tutela dell'ambiente;
- adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di una procedura interna per la gestione delle emergenze (danno ambientale);
- adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure per la gestione amministrativa delle pratiche di emergenza nel caso dell'insorgenza di emergenze in materia ambientale;
- adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività di manutenzione;
- adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure per la corretta gestione e smaltimento dei rifiuti, degli idrocarburi;
- rispetta la normativa vigente in campo ambientale;
- valuta i rischi per l'ambiente e predispone le opportune misure di prevenzione e protezione;

- appronta strumenti organizzativi per la gestione degli appalti;
- organizza idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- prevede attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di tutela ambientale;
- acquisisce, mantiene, aggiorna e rinnova le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale;
- attua periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- risolvere tempestivamente eventuali difformità riscontrate.

Per quanto riguarda la Compliance in merito alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 105/15, si rinvia a quanto indicato nella Parte Speciale 4 dedicata ai reati in materia di sicurezza.

I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Con riferimento alle attività sensibili individuate, è **obbligatorio**:

- identificare in maniera chiara e precisa i soggetti aziendali che devono verificare e richiedere le autorizzazioni in materia ambientale;
- identificare in maniera chiara e precisa i soggetti aziendali incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni di legge o indicati in autorizzazioni o contratti;
- identificare in maniera chiara e precisa i soggetti aziendali incaricati di controllare il rispetto delle procedure interne;
- verificare che i soggetti che ricoprono ruoli e hanno competenze in materia ambientale abbiano un'adeguata formazione e addestramento in materia;
- garantire la segregazione di ruoli tra chi è responsabile dell'attività a rischio ed il soggetto che controlla;
- garantire che ogni segnalazione o denuncia all'Autorità venga effettuata con le modalità e nei tempi previsti dalla legge o dalle autorizzazioni;
- monitorare periodicamente il rispetto delle autorizzazioni;
- monitorare, tramite appositi scadenziari, le autorizzazioni ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge;
- rispettare tutta la normativa, nazionale e comunitaria, in materia ambientale;
- garantire flussi informativi da parte dei soggetti presenti in Centrale nei confronti delle funzioni centrali di governo e di gestione.

Inoltre,

per quanto riguarda gli scarichi:

- Deve essere individuato il soggetto delegato in materia ambientale che si rivolga alle autorità competenti per tutte le autorizzazioni necessarie

e per la loro gestione;

- Ogni scarico di acque reflue industriali va effettuato con la dovuta autorizzazione;
- Deve essere garantita la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni e degli eventuali esiti delle analisi richieste dagli Enti preposti;
- Ogni scarico deve essere effettuato rispettando le prescrizioni dell'Autorità competente o quanto previsto dalla specifica autorizzazione;
- Nel caso in cui la autorizzazione sia sospesa, lo scarico deve essere immediatamente interrotto;
- Nel caso in cui l'autorizzazione sia revocata, lo scarico deve essere immediatamente interrotto;
- Nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose occorre esplicitare in apposita tabella, visibile presso la sede aziendale ove si gestisce l'autorizzazione e lo scarico, l'indicazione delle sostanze e dei relativi valori limite di legge da non superare;
- Nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose i principi comportamentali previsti per gli scarichi in generale devono essere ribaditi con apposita formazione a tutti i soggetti preposti;
- Nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose occorre verificare periodicamente il rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- In caso di superamento dei limiti previsti occorre attivare immediatamente una procedura di segnalazione alle autorità amministrative competenti e una procedura per la bonifica;
- Non si possono effettuare scarichi sul suolo;
- Non si possono effettuare scarichi negli strati superficiali del sottosuolo;
- Non si possono effettuare scarichi nel sottosuolo;
- Non si possono effettuare scarichi nelle acque sotterranee;
- È vietata qualsiasi compromissione o deterioramento di acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, anche agrarie, flora e fauna;
- È vietata l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti:

- Devono essere individuati il soggetto o i soggetti incaricati della verifica della corretta gestione dei rifiuti;
- Devono essere individuati il soggetto o i soggetti incaricati di verificare la corretta compilazione e l'invio del MUD nei termini di legge;
- I rifiuti vanno smaltiti nel rispetto dell'ambiente e della legge;
- I rifiuti vanno smaltiti secondo le prescrizioni degli Enti Locali competenti;
- L'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio deve essere svolta con le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni e in conformità delle prescrizioni ivi contenute;
- Non è possibile esercitare in proprio le attività di cui al punto precedente senza le dovute autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni o in carenza dei requisiti e delle condizioni necessari per ottenere le stesse;

- Nel caso in cui si utilizzino soggetti terzi per lo svolgimento delle predette attività, occorre controllare e verificare che gli stessi siano dotati delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- Nel caso di cui al punto precedente, occorre verificare la competenza e l'affidabilità del soggetto terzo;
- In particolare occorre verificare che i soggetti terzi che si occupano della raccolta, del trasporto, del recupero, dello smaltimento o del commercio e della intermediazione dei rifiuti siano in possesso di titolo abilitativo regolare, ancora in vigore, rilasciato dall'autorità competente e che non sia palesemente contraffatto o irregolare;
- Deve essere garantita la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni, della documentazione e dei controlli svolti sugli operatori di trasporto e smaltimento dei rifiuti, delle copie dei formulari ricevuti ed in caso di esportazione della documentazione internazionale prevista;
- E' vietato l'abbandono dei rifiuti;
- E' vietato depositare in modo incontrollato i rifiuti;
- E' vietata la realizzazione, anche solo di fatto, di una discarica;
- E' vietato cedere rifiuti a soggetti che gestiscono discariche e che non posseggano le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- E' vietata ogni forma di miscelazione dei rifiuti pericolosi, sia tra di loro che con rifiuti non pericolosi, al di là delle deroghe previste dalla legge(art.187 L.152/06) sia in proprio che in caso di affidamento dei rifiuti a terzi;
- E' vietato cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- Nel caso in cui si cagioni un inquinamento occorre procedere alla relativa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- Nell'ipotesi di bonifica, gli interventi ed i relativi adempimenti devono essere svolti con il coinvolgimento e l'autorizzazione delle Autorità Competenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile ai SIN in quanto la Centrale di Fiume Santo rientra nella Zona Industriale di Porto Torres che è stata individuata quale Sito di Interesse Nazionale;
- Nel caso in cui l'autore dell'inquinamento sia un soggetto terzo, è vietato porre in essere qualsiasi condotta che possa apportare un contributo causale all'evento inquinante;
- E' vietato fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- Verificare che il certificato di analisi dei rifiuti non sia palesemente contraffatto o irregolare;
- Gli obblighi ed i divieti di cui ai punti precedenti devono essere rispettati anche nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- E' vietato abusivamente cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e a tutela dell'ozono:

- Devono essere individuati il soggetto o i soggetti incaricati della verifica degli impianti che producono emissioni e delle relative richieste di

autorizzazioni;

- Per qualsiasi tipo di impianto che produca emissione in atmosfera è necessario ottenere regolare autorizzazione e sospendere ogni tipo di emissione nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa;
- Occorre garantire l'acquisto e l'installazione di impianti conformi alla normativa ambientale di riferimento, assicurandone un'idonea manutenzione;
- E' vietato superare il limite dei valori fissati per le emissioni in atmosfera dalla legge o dalle singole autorizzazioni o dalle autorità competenti;
- E' vietato tramite le emissioni in atmosfera superare i valori di qualità dell'aria fissati dalla legge, dalle singole autorizzazioni o dalle autorità competenti;
- Occorre monitorare costantemente e/o secondo le tempistiche previste dalle leggi o dalle autorizzazioni o dalle autorità competenti il valore delle emissioni in atmosfera;
- Occorre verificare periodicamente i valori - limite fissati dalla legge e dalle autorizzazioni o dalle autorità competenti per le emissioni in atmosfera;
- Non possono essere utilizzate le sostanze lesive dell'ozono se non nelle modalità e nelle quantità di cui alle disposizioni di legge e ai regolamenti CE;
- Prima dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono occorre verificare quali siano le modalità consentite dalla legge e dai regolamenti CE;
- Verificare che gli impianti contenenti sostanze ozono lesive rispettino le indicazioni di legge.

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, FS Spa ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- l'adozione e attuazione delle procedure previste dal Sistema di Gestione Integrato per l'Ambiente, la Salute e la Sicurezza in conformità allo standard ISO 14001:2004, al Regolamento EMAS, nonché allo standard OHSAS 18001:2007 (oggi ISO 45001) e alla normativa per la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti;
- il sistema di deleghe e la definizione di un organigramma in materia ambientale;

- la diffusione di una propria “Politica di prevenzione del Rischio di Incidente Rilevante, per l’Ambiente e per la Salute e Sicurezza sul Lavoro”;
- un’articolata attività di comunicazione e formazione, che tra le altre cose prevede l’obbligo, per i soggetti esterni (suddivisi per categoria) che devono entrare in Centrale, di effettuare la c.d. “induction” e superare il relativo test di apprendimento;
- coordinamento tra le varie funzioni centrali di governo e di gestione;
- l’installazione di alert automatici visivi (suddivisi in diversi livelli a seconda della rilevanza) nel caso di anomalie rispetto ai valori delle emissioni.

Si precisa che tutta la documentazione (comprese procedure, autorizzazioni, istruzioni etc.) sopra citata o comunque adottata dalla Società in materia ambientale, deve intendersi integralmente richiamata e deve considerarsi parte integrante del presente Modello Organizzativo

REPORTING VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all’OdV;
- chiunque venga a conoscenza di una violazione o mancata applicazione delle procedure aziendali interne dovrà immediatamente segnalarlo all’OdV;

IDovranno inoltre essere immediatamente comunicati all’OdV:

- i verbali di eventuali ispezioni in materia ambientale;
- eventuali audit effettuati in materia sia da parte di personale interno che da parte di consulenti esterni e certificatori;
- Eventuali incidenti ambientali.